

FASCICOLO FINALE

6 aprile 2004

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (nn. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2551, 2776, 2782 e 2791-bis)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 1

01.5

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Incandidabilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri ed i sottosegretari di Stato non possono candidarsi alla carica di membro del Parlamento europeo».

01.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sost. id. em. 01.5

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Incandidabilità)

1. Non sono candidabili alle elezioni per il Parlamento europeo il Presidente del Consiglio dei ministri e i componenti del Governo».

01.6

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Ineleggibilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri ed i sottosegretari di Stato sono ineleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo».

01.100

BASSANINI, MARINO

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. – 1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo:

- a) i componenti del governo di uno stato membro;
- b) i presidenti di giunta regionale;

- c) i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia;
- d) i presidenti di provincia"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

01.1

ROLLANDIN

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Dopo il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo", sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

"10-bis. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti del computo della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della assegnazione del seggio previsti dai successivi articoli 21, primo comma, n. 1, e 22, terzo comma, con altra lista delle minoranze presentata da partito o gruppo politico anche in altre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

Qualora una lista presentata, singolarmente o congiuntamente, da partiti o gruppi politici espressione delle minoranze linguistiche di cui al precedente comma non effettui il collegamento con altra lista, ad essa si applicano le disposizioni di cui al numero 1-bis dell'articolo 21 per l'assegnazione di un seggio, con precedenza sul riparto dei seggi tra le altre liste"».

01.2

ROLLANDIN

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo", dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*. Determina quale tra le liste eventualmente presentate ai sensi del decimo comma dell'articolo 12 abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica se la lista così determinata abbia ottenuto un numero di voti validi non inferiore a 130.000. In caso positivo, assegna a tale lista un seggio nella circoscrizione nella quale tale lista ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Sottrae, quindi, quel seggio al numero dei seggi da attribuire ai sensi del successivo numero 2) e al numero dei seggi spettanti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2 alla circoscrizione nella quale ha attribuito il seggio. Esclude, inoltre, i voti validi conseguiti in tutte le circoscrizioni dalla lista alla quale è stato assegnato il seggio da ogni calcolo per la successiva ripartizione e assegnazione dei seggi. In caso negativo, procede direttamente alle operazioni di cui al successivo numero 2)".».

01.3

ROLLANDIN

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo", al numero 2), dopo le parole: "A tal fine", sono inserite le seguenti: "salvo quanto stabilito al numero 1-*bis*".».

01.4

ROLLANDIN

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo", è inserito il seguente:

"Qualora sia stato assegnato il seggio spettante ai sensi dell'articolo 21, n. 1-bis, l'Ufficio elettorale vi proclama il candidato che per quella lista abbia ottenuto la maggior cifra elettorale in quella circoscrizione"».

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

MARINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101

TREU, BEDIN, GIARETTA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «di mandato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali). – 1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) consigliere comunale;

d-ter) presidente di provincia, tranne che l'elezione avvenga nell'ultimo anno di mandato;

d-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tranne che l'elezione avvenga nell'ultimo anno del mandato".

2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano le qualifiche di cui alle lettere *b-ter* e *b-quater* del comma 1 di portare a compimento il relativo mandato».

1.102

TREU, BEDIN, GIARETTA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali*). –

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) consigliere comunale;

d-ter) presidente di provincia, tranne che l'elezione avvenga nell'ultimo anno di mandato;

d-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tranne che l'elezione avvenga negli ultimi due anni del mandato".

2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano le qualifiche di cui alle lettere *b-ter* e *b-quater* del comma 1 di portare a compimento il relativo mandato».

1.103

MARINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

1.104

MARINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

1.5

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 1, lettera b-ter), aggiungere le seguenti parole: «e assessore provinciale».

1.105

MARINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b-quater).

1.10

BATTAGLIA Antonio

Ritirato

*Al comma 1, sostituire la lettera b-quater) con la seguente:
«b-quater) sindaco di comune capoluogo di provincia».*

1.15

BASSANINI

Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera b-quater) con la seguente:
«b-quater) sindaco di comune capoluogo di provincia».*

1.6

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 1, lettera b-quater), aggiungere le seguenti parole: «e assessore di Comune capoluogo».

1.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere le seguenti:

«b-quinques) presidente di circoscrizione;
b-sexies) consigliere circoscrizionale».

1.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«b-quinques) consigliere provinciale».

1.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«b-quinques) presidente di regione».

1.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), aggiungere la seguente:

«b-quinques) consigliere comunale».

1.111

STIFFONI, PIROVANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 4, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla presente legge non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che possono rimanere in carica fino alla conclusione del proprio mandato anche qualora risultino eletti al Parlamento Europeo».

1.112

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.».

1.110

ALBERTI CASELLATI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In ogni lista regionale e provinciale la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ai due terzi".

Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale formate da più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.

Nelle giunte regionali il numero degli assessori assegnato ad uno dei due sessi non può essere inferiore al 30 per cento.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano fino all'approvazione, da parte delle regioni, delle rispettive leggi elettorali;

1-ter. All'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ciascuna lista la differenza tra in numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ai due terzi";

1-quater. All'articolo 73, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* In ciascuna lista la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ai due terzi";

1-quinques. All'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ciascun gruppo la differenza tra in numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ai due terzi";

1-sexies. All'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Nelle rispettive giunte il numero degli assessori assegnato ad uno dei due sessi non può essere inferiore al 30 per cento"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

TREU, BEDIN, GIARETTA, PETRINI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche in materia di termini per l'esercizio delle opzioni
in caso di incompatibilità)*

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "150 giorni"».

1.0.102

MANZIONE, CAVALLARO, COLETTI, LIGUORI, VERALDI, CASTELLANI, RIGONI,
D'ANDREA, DATO, FORMISANO, TOIA, SCALERA, GAGLIONE, MONTAGNINO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti"».

1.0.2

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Quando il membro del Parlamento europeo eletto non opti per la carica scelta entro il termine di tre mesi, si intende che abbia optato per la carica di Parlamentare europeo».

1.0.3

BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Quando si verifica una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1, il membro del Parlamento europeo eletto deve optare per la carica scelta entro tre mesi dalla data di proclamazione».

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.100

MARINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.101

MARINI

Respinto

Sostituire le parole: «Parlamento europeo del 2004» con le seguenti: «Parlamento europeo del 2009».

2.2

BATTAGLIA Antonio

Ritirato

Aggiungere il seguente comma:

«2. La incompatibilità indicata alle lettere *b*-ter) e *b*-quater) dell'articolo 1 non si applica per i sindaci e presidenti di provincia che, in attuazione del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche».

Art. 3.

3.1

STIFFONI, PIROVANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.100

DATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Pari opportunità*). – 1. In ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. Ciascuna lista è composta in modo da garantire una omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

2. I movimenti e i partiti politici che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1 sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari ad un terzo del rimborso in caso di violazione dell'obbligo di omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate».

3.101

DATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno» con le seguenti: «In ciascuna lista circoscrizionale per le elezioni al Parlamento europeo».

3.102

DATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.5

FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI, MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «prime due», sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

3.6

FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI, MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «prime due».

3.9

BASSANINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, STANISCI, ACCIARINI, BONFIETTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «nelle elezioni provinciali e nelle elezioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti».

3.7

FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI, MARINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «con le parole» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole «ai due terzi» con le altre «alla metà» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l'alternanza dei candidati e delle candidate».

3.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà».

3.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

3.3

STIFFONI, PIROVANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «quattro quinti».

3.4

BATTAGLIA Antonio

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «quattro quinti».

3.105

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole «due terzi dei candidati», inserire le seguenti: «ai fini del computo sono escluse le candidature plurime;».

3.8

FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI, MARINO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La composizione di ciascuna lista garantisce una distribuzione equilibrata al suo interno dei candidati e delle candidate».

3.2

STIFFONI, PIROVANO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.14

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, DE ZULUETA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 sono inammissibili».

3.10

BASSANINI

Sost. id. em. 3.14

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1».

3.107

DATO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di due terzi».

3.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 3.107

Al comma 2, sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «dei due terzi».

3.15

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel complesso dei candidati delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno nessuno dei due sessi sia stato rappresentato in misura superiore ai due terzi. In ogni caso, sono inammissibili le listi circoscrizionali, nelle quali uno dei due sessi non sia rappresentato da almeno una candidatura».

3.106

ALBERTI CASELLATI

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.»

3.109

VILLONE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le norme di cui ai precedenti commi relative alle pari opportunità tra i sessi nella composizione delle liste non si applicano nei confronti di liste composte da un unico sesso, qualora tale scelta sia elemento costitutivo della proposta politica del partito o movimento politico presentatori delle stesse liste».

3.110

DATO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti.

2-ter. La quota di cui al comma 2-bis. è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2-quater. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma *2-bis*, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

2-quinques. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 7 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. L'articolo 3, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è soppresso.

2-sexies. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma *2-bis*, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma *2-quater.*».

3.1000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiungere il seguente comma:

"Per i partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle connesse. Le operazioni effettuate dai predetti soggetti, nonché quelle a loro favore, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000,00 euro per anno, si provvede a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

DATO

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e successive modificazioni)*

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *1.* Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera *a)*;

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera *b)*, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 mila euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."»

3.0.101

ALBERTI CASELLATI

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«3-bis.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione delle donne alle cariche elettive)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione delle donne alle cariche elettive, di seguito denominato "fondo", avente una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il fondo interviene in sostegno delle campagne elettorali, di convegni a carattere politico e scientifico, delle spese documentate postali e delle pubblicazioni, finalizzati a valorizzare la partecipazione e la presenza delle donne nella vita politica e sociale del paese.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari di cui al comma 1, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 20 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.4/1

DEL PENNINO

Respinto

All'emendamento 4.4, inserire, in fine, le seguenti parole: «o abbiamo eletto un rappresentante al Parlamento europeo».

4.4

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «con le quali si sia collegato» sino alla fine del periodo con le seguenti: «che abbiano riportato almeno due eletti, ovvero siano presenti alla Camera dei deputati con un proprio gruppo o con almeno cinque deputati e tre senatori facenti parte del Gruppo Misto».

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle elezioni degli organi regionali».

4.1/1

DEL PENNINO

Respinto

All'emendamento 4.1, inserire, in fine, le seguenti parole: «o abbiamo eletto lista un rappresentante al Parlamento europeo».

4.1

STIFFONI, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In occasione delle elezioni politiche, provinciali o comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, movimenti o gruppi politici che si siano costituiti in un gruppo parlamentare in una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi».

Art. 5.

5.1

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima, seconda, terza e quarta circoscrizione e non più di due nella quinta circoscrizione».

5.100

MARINI

Le parole da: «Al primo» a: «le altre» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non più di tre preferenze» con le altre: «non più di due preferenze».

5.101

MARINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non più di tre preferenze» con le altre: «non più di una preferenze».

5.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5**

5.0.102

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circo-

scrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuale cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

5.0.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Successivamente, determina la cifra circoscrizionale di ogni resto. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il resto di ogni lista circoscrizionale e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi della circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni i cui resti hanno la maggiore cifra circoscrizionale e, in caso di parità, al resto maggiore; a parità di resto, si procede a sorteggio».

5.0.101

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 21, primo comma, numero 3), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali risultano più alti i valori percentuali dei resti della lista, ottenuti moltiplicando il resto per cento e dividendo la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità di valori percentuali, il seggio viene attribuito a quella circoscrizione nella quale si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; in caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio».

5.0.1/1

DEL PENNINO

Decaduto

All'emendamento 5.0.1, sostituire le parole: «partendo dai resti maggiori» con le altre: «partendo dal resto utile minore».

5.0.1

FALCIER

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. In caso di parità si considera maggiore il resto della lista

con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai resti maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il resto di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo resto dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il resto di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al resto successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore resto indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti resti cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

5.0.103

MANUNZA, FEDERICI

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il resto di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già

stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo resto dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il resto di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al resto successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore resto indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

2. Alla Tabella A, le parole «V - Italia insulare (Sicilia-Sardegna) Palermo» sono sostituite dalle due seguenti: «V - Sicilia Palermo» e «VI - Sardegna Cagliari».

5.0.2

FEDERICI, MANUNZA, COMINCIOLI

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla Tabella A, la "V Italia insulare (Sicilia-Sardegna) Palermo" sono sostituite dalle due seguenti: "V - Sicilia Palermo" e "VI - Sardegna Cagliari"».

5.0.104

LAURO

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Alla lettera b), numero 3), del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, le parole: «della metà più uno dei membri assegnati», sono sostituite dalle seguenti: «dei due terzi dei membri assegnati».

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.1

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con le elezioni dei presidenti» con le seguenti: «con il primo turno delle elezioni dei presidenti».

6.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e».

6.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del sabato» con seguenti: «della domenica».

6.102

MARINI

Improcedibile

Al primo comma, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, maggiorata del 10 per cento».

6.103

MARINI

Improcedibile

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «maggiorati del 30 per cento».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6**

6.0.3

IOANNUCCI

Decaduto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I deputati europei che siano Presidenti di Provincia o Sindaci, se rieletti al Parlamento Europeo al turno elettorale immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, mantengono anche l'incarico presso i rispettivi enti locali fino alla scadenza del mandato in corso e la relativa incompatibilità decorre a partire dai successivi 10 giorni dal suo compimento».

6.0.100/1

DEL PENNINO

Decaduto

All'emendamento 6.0.100, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti commi:

4 L'affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda avviene tramite l'ufficio affissioni del Comune o il concessionario del servizio o il concessionario degli spazi.

4-bis, Ciascun segretario dell'organizzazione locale di partito o suo delegato e mandatarî dei candidati provvedono a trasmettere il materiale di propaganda di cui al comma 4 del partito, o dei candidati, che vogliono venga affisso, all'ufficio affissioni del Comune o ai concessionari di cui al comma precedente.

4-ter, Insieme con il materiale di cui al comma 4 che si intende affiggere il segretario dell'organizzazione locale di partito o suo delegato e i mandatarî dei candidati sono tenuti a depositare una cauzione pari a 100 euro per ogni stampato, giornale murale od altro e per ogni manifesto.

4-quater. In caso di affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte di soggetti diversi da quelli indicati dal comma 4, o in caso di affissione su spazi comunque non autorizzati, il partito o i candidati a cui si riferisce il materiale di propaganda perdono il diritto alla restituzione della cauzione, il cui importo sarà versato nelle casse comunali.

4-quinquies, I tipografi, incaricati della stampa del materiale di cui al comma 4, sono tenuti ad accertare che l'ordine giunga da uno dei soggetti di cui al precedente comma 4-bis.

6.0.100

PESSINA

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Affissioni in periodo elettorale)

Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, primo comma, le parole: "è effettuata esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere effettuate anche";
- b) all'articolo 1, secondo comma, sopprimere la parola "soltanto";
- c) all'articolo 1, sopprimere il quarto comma;

d) all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nei giorni in cui si effettuano le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, e ogni forma di propaganda luminosa mobile, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e gli spazi di cui agli articoli 1 e 2.

È sempre vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico».

e) all'articolo 8, primo comma, primo periodo, le parole da "previsti dall'art. 1" a "negli spazi suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già legalmente affissi o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali o altri o manifesti negli spazi di cui agli articoli 1 e 2";

f) all'articolo 8, terzo comma, primo periodo, dopo la parola "affigge" è aggiunta la parola "abusivamente", le parole "previsti dall'art. 1 fuori dagli appositi spazi" sono soppresse».

6.0.101

ALBERTI CASELLATI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.100

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutela della trasparenza nelle liste)

1. I manifesti elettorali con i nomi dei candidati, i relativi contrassegni e numero d'ordine, di cui alla legislazione vigente in materia elettorale, indicano in calce ad ogni lista le percentuali dei candidati di ciascun sesso».

6.0.1000

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100 (già em. 6.0.101)

ALBERTI CASELLATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 340 e connessi,

impegna il Governo, in un prossimo provvedimento di legge, a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.101.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.100

MARINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, due operatori informatici, nominati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rilevano in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante appositi strumenti informatici, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione».

7.1

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie» con le seguenti: «dai prefetti competenti per territorio».

7.2

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritti politici», inserire le seguenti: «e abbiano la patente informatica europea».

7.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.101

MARINI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'operatore informatico» con le altre: «degli operatori informatici».

7.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nel numero massimo di 2.500,».

7.3

PASSIGLI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «costituita», aggiungere le seguenti: «su indicazione dei gruppi parlamentari di Camera e Senato».

7.4

PASSIGLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

CADDEO, ANGIUS, DETTORI, MURINEDDU, NIEDDU, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS,
BUDIN

**Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «circoscrizione elettorale»;» re-
spinte; seconda parte preclusa**

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Circoscrizioni elettorali)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale";

b) all'articolo 12, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella V e nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori";

c) all'articolo 14, al primo comma dopo la parola: "quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta";

d) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo delle circoscrizioni
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Italia Insulare	(Sicilia) Palermo (Sardegna) Cagliari

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di euro 20.000, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.100

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Precluso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale".

2. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della circoscrizione
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Sicilia	Palermo
VI – Sardegna	Cagliari

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale

2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.104

MULAS, DELOGU, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale";

b) la tabella A è sostituita dall'allegato di cui alla presente legge. I seggi assegnati alla circoscrizione "Italia Insulare" sono così suddivisi: 7 alla circoscrizione Sicilia e 2 alla circoscrizione Sardegna».

TABELLA A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo delle circoscrizioni
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Italia Insulare	(Sicilia) Palermo (Sardegna) Cagliari

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.105

MULAS, DELOGU, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale";

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.103

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la parola: "quinta" sono inserite le seguenti: "e sesta".

2. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della circoscrizione
I – Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II – Italia Nord-Orientale (Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.)	Venezia

III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V – Sicilia		Palermo
VI – Sardegna		Cagliari

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.106

MULAS, DELOGU, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo delle circoscrizioni
I – Italia Nord-Occidentale	(Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia) Milano
II – Italia Nord-Orientale	(Veneto, Trentino Alto A. - Friuli Venezia G. - Emilia R.) Venezia
III – Italia Centrale	(Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma
IV – Italia Meridionale	(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli
V – Italia Insulare	(Sicilia) Palermo (Sardegna) Cagliari

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.101

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Alla circoscrizione della Regione Sardegna sono comunque assegnati tre seggi."

2. All'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, dopo le parole "a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva, comunque, la riserva dei seggi a favore della Regione Sardegna, di cui all'articolo 2, comma quinto".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 mila euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.102

DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA, ROLLANDIN, GUBERT, FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni elettorali)

1. I commi nono e decimo dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e della minoranza di lingua sarda così come costituitasi territorialmente, può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche».

ORDINE DEL GIORNO

G7.300

D'ONOFRIO, ROLLANDIN, BUDIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della votazione del disegno di legge Atto Senato n. 2791-*bis*, concernente disposizioni in materia di elezione di membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004;

rilevata la necessità di una revisione organica della attuale disciplina legislativa relativa alla elezione al Parlamento europeo che tenga conto della nuova disciplina costituzionale europea relativa a composizione e funzioni del Parlamento europeo e del Comitato europeo dei poteri locali, e della disciplina costituzionale italiana concernente la forma di Stato ed in particolare le autonomie regionali ordinarie e speciali,

a tal fine impegna il Governo a fornire entro l'anno i dati necessari per la suddetta legislazione organica concernente l'elezione al Parlamento europeo, finalizzata ad una più rigorosa rappresentanza delle specificità territoriali, culturali e linguistiche.

(*) Accolto dal Governo.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Accolta

All'articolo 6-bis, introdotto dall'emendamento 6.0.1000, al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
